



# COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

## **REGOLAMENTO PERIODICO COMUNALE “LA ROCCHETTA” approvato con Delibera CC 65/2020**

### **ART. 1 - Finalità**

Il Comune di Castellarano, nell’ambito dei propri piani di comunicazione, si prefigge, con la stampa e la diffusione di un periodico comunale, di divulgare le informazioni sulle attività dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni operanti sul territorio, e più in generale ogni notizia afferente agli interessi della comunità, promuovendo lo sviluppo della stessa e la consapevole partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Il periodico comunale si ispira ai principi di ampia democraticità e trasparenza, ponendo in essere un’informazione estesa, completa, imparziale e rigorosa.

Il periodico comunale ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza, e non attua discriminazioni basate su razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.

### **ART. 2 - Denominazione**

Il periodico è denominato “LA ROCCHETTA”.

Il periodico riporta su ciascuna edizione:

- la denominazione;
- la dicitura “Periodico d’informazione del Comune di Castellarano”;
- i riferimenti del Proprietario e del Direttore Responsabile;
- il numero, il mese e l’anno di pubblicazione;
- Il giorno della messa in stampa;
- i riferimenti relativi alla registrazione presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- ogni altra informazione prescritta o prevista dalla normativa vigente.

### **ART. 3 – Proprietà e Direzione editoriale**

Proprietario del periodico è il Sindaco del Comune di Castellarano, che svolge le funzioni di Direttore editoriale.

Il Direttore editoriale detta la linea editoriale del periodico, di concerto con il Direttore responsabile, in conformità alle finalità previste dal precedente art. 1.

Il Direttore editoriale vigila affinché la pubblicazione del periodico rispetti le finalità indicate all'art. 1 del presente Regolamento e, in ogni caso, i principi generali di democraticità e trasparenza.

#### **ART. 4 - Direttore responsabile**

Il Direttore responsabile del periodico è nominato dal Sindaco, che può revocarlo in qualunque momento, previa 30 giorni di preavviso, con provvedimento motivato.

Il Direttore responsabile deve essere un giornalista iscritto all'albo dei professionisti o dei pubblicitari.

Il Direttore responsabile è il responsabile tecnico del periodico comunale ai sensi delle leggi vigenti; garantisce e controlla la conformità delle pubblicazioni al presente Regolamento, alle linee editoriali indicate dal Direttore editoriale, ai principi dettati dall'art. 21 della Costituzione (diritto a manifestare, no censure etc) e dall'art. 2 della L. 69 del 03/02/1963 e alle norme di legge vigenti in materia (diritto di rettifica, segreto professionale, libertà d'informazione).

#### **ART. 5 – Redazione**

L'attività di redazione del periodico è di competenza del Direttore responsabile.

Qualora l'attività di redazione sia affidata a soggetti esterni, l'affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa nazionale vigente per quanto di competenza.

#### **ART. 6 – Accesso al periodico**

Al periodico possono accedere e far pervenire i propri contributi editoriali:

- il Sindaco e gli Assessori comunali, il capisettore e i dipendenti comunali, per illustrare tematiche di loro competenza;
- i Capigruppo consiliari, o consiglieri da essi delegati, secondo le modalità previste all'art. 7;
- le Associazioni e altri Enti no-profit, per pubblicizzare attività e iniziative di interesse pubblico.

La pubblicazione, totale o parziale, di ciascun contributo è subordinata all'insindacabile giudizio del Direttore responsabile.

#### **ART. 7 – Spazio riservato ai gruppi consiliari**

1. È riservato lo spazio editoriale di una pagina, suddivisa in una colonna con 1500 battute disponibili, spazi compresi, privo di sponsorizzazioni commerciali, ai gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale di Castellarano.
2. Ogni gruppo consiliare ha diritto a vedere pubblicato uno ed un solo proprio contributo nello spazio riservato.
3. I contributi devono essere presentati al Direttore responsabile tramite posta elettronica certificata entro 20 giorni dalla data di pubblicazione prevista dell'edizione a cui intendono fare riferimento, e devono riportare la firma del Capogruppo o di un Consigliere da questi delegato. L'autore del contributo si assume la responsabilità del suo contenuto.
4. Lo spazio riservato disponibile per ciascun gruppo è ripartito ugualmente tra i gruppi che avranno richiesto la pubblicazione di un contributo nei tempi e nelle modalità previste al comma 3; qualora la lunghezza del contributo eccedesse lo spazio disponibile, il Direttore responsabile ne dà comunicazione al Capogruppo entro 5 giorni dalla data di ricezione del contributo. Il capogruppo dovrà provvedere alla rettifica del contributo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione prevista, pena l'inammissibilità del contributo stesso.
5. Il Direttore responsabile può riservarsi di non pubblicare i contributi dei gruppi consiliari nei soli casi previsti all'art. 8 comma 2, previa comunicazione motivata al Capogruppo interessato entro 5 giorni dalla data di ricezione del contributo. Il Capogruppo potrà provvedere alla rettifica del contributo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione prevista.
6. L'eventuale spazio riservato parzialmente o totalmente inutilizzato può essere impiegato per l'ordinaria attività di redazione.

## **ART. 8 – Pubblicazione dei contributi**

Il Direttore responsabile valuta l'ammissione alla pubblicazione, totale o parziale, dei contributi pervenuti a suo insindacabile giudizio per quanto attiene allo spazio editoriale.

Il Direttore responsabile si riserva di non pubblicare i contributi pervenuti nei casi, in via puramente esemplificativa, questi:

- siano palesemente falsi;
- ledano le Istituzioni pubbliche;
- siano offensivi o diffamatori;
- rechino giovamento ad attività promozionali di carattere commerciale o danno a terzi;
- violino le norme vigenti in materia di privacy;
- violino norme penali o civili.

In caso di mancata o parziale pubblicazione, il Direttore responsabile è tenuto a dare tempestivamente comunicazione al soggetto contribuente motivando la decisione.

## **ARTICOLO 9 – Periodicità e diffusione**

La pubblicazione ha carattere di norma trimestrale di cadenza, con facoltà di supplementi straordinari e/o cancellazioni o spostamenti della data di pubblicazione.

Il periodico viene distribuito gratuitamente e a domicilio a tutti nuclei famigliari, ed è consultabile in formato digitale sul sito istituzionale del Comune.

La pubblicazione degli articoli dei gruppi consiliari è sospesa nei quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le consultazioni elettorali amministrative.

Il periodico potrà andare in stampa invece in forma impersonale, senza contributi scritti o fotografici da parte del sindaco, dei membri della Giunta e del Consiglio Comunale, contenente notizie indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente

## **ARTICOLO 10 – Gestione economica e pubblicitaria**

I costi per la realizzazione e di diffusione del periodico rientrano in apposita voce del Bilancio comunale.

Il periodico può ospitare inserzioni pubblicitarie, sia per farsi portavoce delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio, sia per ricevere equi contributi finanziari dagli inserzionisti a sostegno delle spese di stampa, pubblicazione e distribuzione.

La raccolta delle inserzioni pubblicitarie potrà essere svolta dalla stessa Amministrazione o dall'aggiudicatario del servizio di stampa e/o da soggetti terzi, previo incarico conferito dal Responsabile dell'Ufficio competente sulla base dell'offerta economicamente e funzionalmente più vantaggiosa.

La quota di pubblicità non deve in alcun caso superare il 30% dello spazio totale del periodico, così suddivise.

- pagina intera in II, III e IV di copertina;
- piedini non superiori a  $\frac{1}{4}$  del formato della pagina, nelle pagine interne ad eccezione di pagina 3 che sarà priva di spazi.

Le categorie di potenziali inserzionisti sono preventivamente concordate con il Direttore responsabile.

Sono vietate le inserzioni pubblicitarie:

- contrarie all'ordine o alla morale pubblica;
- discriminatorie;
- ingannevoli;
- a contenuto pornografico, osceno o erotico;
- aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico;

- ritraenti minori chiaramente riconoscibili;
- che violino la privacy delle persone fisiche;
- che violino le norme contenute nel D. Lgs. 146 del 02/08/2007.

Sono inoltre vietate le inserzioni pubblicitarie che pubblicizzino o incentivino esplicitamente:

- l'uso di tabacco, alcolici, farmaci o stupefacenti;
- la compravendita di oggetti in oro o preziosi;
- il gioco d'azzardo.

#### **ART. 11 – Disposizioni finali e transitorie**

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la Deliberazione consiliare di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia.

In caso di sopravvenuto conflitto tra il presente Regolamento ed eventuali norme vincolanti statali o regionali, in attesa di formale rettifica del Regolamento si applica la normativa prevalente.